



D.S. 13/1198



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



n. 41372/11 R.G.N.R.
n. 4304/13 R.G.G.I.P.
n.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

nella persona del giudice dott. Alfonsa Maria Ferraro all'udienza camerale del 10 aprile 2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento definito con applicazione della pena nei confronti di

CIAVARELLA Alex, nato a Milano il 29.04.1989, attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Vigevano

presente

difeso di fiducia dall'avv.to Roberta Cardinetti, del Foro di Milano con studio in Milano Via Falck n. 53

IMPUTATO

1) reato di cui agli artt. 110, 615 ter primo e terzo comma e 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con ignoti e previo accordo, al fine di realizzare il reato di cui al capo 2, si introduceva abusivamente nel sistema informatico o telematico della società Poste Italiane S.P.A., protetto da misure di sicurezza e da considerarsi di interesse pubblico perché preposto alla gestione e tutela del credito in ambito nazionale ed internazionale.

Con l'aggravante di aver commesso il reato al fine di commetterne un altro.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con riguardo a sistemi informatici di interesse pubblico.

Commesso in Cinisello Balsamo in data 7 maggio 2010

2) del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 640 ter c.p. perché, in concorso con ignoti e previo accordo, intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico della società Poste Italiane S.P.A., mediante predisposizione di ricarica online a favore della Postepay n.

-1-ay

4023600581288166 a sé stesso intestata, procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto con pari danno patito da DE LORENZI Andrea di 489,23 euro.
Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 c.p..
Compresso in Cinisello Balsamo in data 7 maggio 2010

Nel quale è persona offesa:

DE LORENZI Andrea, nato a Roma il 5.12.1971 e residente in Roma via G.B. Impallomeni

Conclusioni delle parti: come da richiesta in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In udienza preliminare è stata formulata dall'imputato, con richiesta formulata per iscritto dal difensore nella qualità di procuratore speciale, istanza di definizione del procedimento con applicazione della pena, determinata in complessivi anno uno e mesi otto di reclusione, configurato il vincolo della continuazione, e ritenuto più grave il reato ascritto al capo 1) (p.b. a. 1 e m. 6 di reclusione aumentata ad a. 2 e m. 6 di reclusione e diminuita di 1/3 per la scelta del rito).

Il P.M. ha prestato il consenso.

Ritiene il giudicante che può essere accolta la richiesta di definizione del processo con applicazione della pena così come formulata dalle parti, non ricorrendo le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p..

Le imputazioni oggetto del presente procedimento riguardano un'operazione di addebito di € 257,91 della carta PostePay n. 4023600569252358 intestata a Di Lorenzi Andrea eseguita a favore della carta PostePay n. 4023600581288166 di cui era titolare l'imputato, il quale non aveva denunciato il furto della carta di prelievo né la perdita, seppure temporanea, del possesso.

Ritiene il giudicante che la richiesta può essere accolta poiché pare corretta la qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p.

APPLICA

su richiesta delle parti, a CAIVARELLA Alex la pena di anno uno e mesi otto di reclusione, riconosce il vincolo della continuazione e più grave il reato sub 1).

Milano, 10 aprile 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa M. Vincenza Di NOIA

IL GIUDICE
Alfonsa Maria Ferrara

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa M. Vincenza Di NOIA